



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

### Risoluzione n. 167548 del 25 settembre 2014

Oggetto: Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica – Liberalizzazioni

Si fa seguito alla nota n. 101250 del 27-5-2014 (All. n. 1) inviata anche a codesto Comune, nella quale la scrivente Direzione ha avuto modo di precisare la non applicabilità di limiti e restrizioni, quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, anche al settore della distribuzione dei quotidiani e periodici, in quanto le norme di liberalizzazione emanate con l'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno comportato conseguenze anche sul settore della distribuzione di quotidiani e periodici.

Questo in quanto tale settore non si sottrae all'ambito di applicazione della disciplina del commercio per espressa previsione del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, il quale non esclude tra le attività commerciali soggette alla sua disciplina, le attività di rivendita di quotidiani e riviste, salvo che nel caso degli orari applicabili.

Nella nota in discorso, infatti, la scrivente non aveva ritenuto condivisibile il presupposto in base al quale codesto Comune, nel caso di specie, aveva inibito il trasferimento di un'attività di vendita di cartoleria ed edicola, ossia il mancato rispetto delle indicazioni del piano di localizzazione, così come previsto dalla circolare regionale n. 3 del 18-12-2012, con il conseguente rispetto della distanza minima e dell'autorizzazione comunale per esercitare tale attività.

Nonostante ciò, l'interessato che legge per conoscenza, ha inoltrato alla scrivente Direzione Generale copia della pratica SUAP, con la quale codesto Comune, in data 12-8-2014, ha annullato e archiviato la pratica in questione, richiamando peraltro il parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 36554 del 23-7-2014, con il quale la medesima Autorità ha rilevato come la mancata abrogazione espressa da parte del legislatore statale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 170 del 2001 abbia generato una incertezza interpretativa che ha portato alcuni enti locali a ritenere ancora valida la persistenza dei vincoli suddetti nel settore in discorso.

Fermo quanto sopra, ad avviso della scrivente, risulta evidente che codesto Comune ha ritenuto di non accogliere l'istanza in questione e quindi di applicare il piano di localizzazione previsto dalla citata circolare regionale a seguito della mancata modifica del decreto legislativo n. 170 del 2001, richiesta dall'Antitrust.

Con riferimento a detto ultimo aspetto, si trasmette la sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 2251 del 4-7-2014 (All. n. 2), con la quale l'organo in discorso si è espresso nei



confronti di un ricorso, presentato da un contro interessato, avverso i procedimenti con cui un Comune piemontese ha autorizzato il trasferimento provvisorio di un'edicola.

In particolare appare utile sottolineare la non condivisione da parte del Consiglio di Stato del motivo secondo il quale i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità degli atti impugnati, ovvero per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del decreto legislativo n. 170 del 2001, dei titoli III e IV della D.G.R. della Regione Piemonte n. 101-9183 del 28 aprile 2003, nonché delle prescrizioni di cui al Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di un Comune piemontese, tra cui la prevista distanza minima di 100 metri tra le attività in discorso.

Al riguardo, in via preliminare, il Consiglio di Stato ha rilevato che la recente giurisprudenza ha chiarito che compete allo Stato la potestà legislativa in tema di tutela della concorrenza e che pertanto, nell'esercizio di tale potestà e in applicazione dei principi di diritto dell'Unione europea sulla libertà di concorrenza, è stato emanato il citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e che non vi è dubbio sul fatto che l'attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste, così come già più volte ribadito anche dalla scrivente, sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal decreto legislativo n. 114 del 1998; d'altronde, sottolinea il Consiglio, il fatto che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell'articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli esercizi di vendita di giornali ed esclude per essi solo l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico.

Pertanto, la disposizione del Piano di localizzazione del comune piemontese, che prevede la distanza minima di 100 metri, si pone in contrasto sia con i principi di diritto europeo in materia di libero stabilimento e di concorrenza tra imprese ponendo restrizioni alla loro mobilità sul territorio, sia con la legge statale, in quanto interviene su una materia riservata allo Stato e già disciplinata dall'articolo 3 del decreto legge n. 223 del 2006, il quale dispone che le citate attività siano svolte liberamente senza l'obbligo di rispettare distanze minime tra esercizi della stessa tipologia.

In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Stato precisa, infine, che l'Amministrazione ben poteva applicare alla fattispecie *de qua* la normativa di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 223 del 2006 senza che ciò, peraltro, potesse far insorgere in capo alla medesima un particolare onere motivazionale in merito, stante la legittimità dell'applicazione di detta normativa al caso di specie.

La scrivente Direzione, pertanto, non può non ribadire che la posizione assunta da codesto Comune non è in linea con la disciplina vigente, né con le recenti posizioni giurisprudenziali.

Fermo quanto sopra, l'interessato che legge per conoscenza, ha infine sottolineato il rifiuto, a priori e senza nemmeno leggere la documentazione, da parte del distributore locale della eventuale consegna della merce.

Al riguardo, la scrivente evidenzia che con nota del 18-11-2013, n. 188816, inviata anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che legge per conoscenza, ha evidenziato quanto disciplinato dall'articolo 39 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale reca alcune modifiche all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, introducendo, tra le altre, anche la lettera d-quater), la quale



dispone che “... *la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia ...*”.

Con riferimento alle pratiche commerciali scorrette, la scrivente ha quindi precisato che la disciplina di riferimento è stata introdotta dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (attuativo della direttiva 2005/29/CE “Direttiva sulle pratiche commerciali sleali”) che ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo, sostituendo gli articoli dal 18 al 27: ha così richiamato l’attenzione su quanto previsto dal rinnovato articolo 27, comma 2, stesso decreto, il quale attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette, eliminandone gli effetti, sia d’ufficio che su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse; ha, altresì, richiamato l’attenzione sul successivo comma 3, il quale dispone che: “*L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza (...). L’Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione (...)*”, nonché sul comma 4, il quale prevede che: “*In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro*”.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*